

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 3493**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALINOVÌ, CARPINO, CIRINO POMICINO, FIANDROTTI,  
RIPPA, CHIRICO, FERRI***Presentata il 18 giugno 1982*

Modifica dell'articolo 57 della legge 12 maggio 1982, n. 270,  
concernente la sistemazione del personale docente precario

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1981, n. 392, ha introdotto il divieto di conferire incarichi per l'anno scolastico 1981-82 prevedendo in sostituzione di essi il conferimento della supplenza annuale con nomina del provveditore.

Pertanto agli insegnanti che avevano presentato domanda di incarico in base all'ordinanza ministeriale 30 aprile 1980 è stata conferita invece « la supplenza annuale » che dà luogo ad una posizione in tutto simile a quella dell'incarico annuale. Senonché la legge 12 maggio 1982, n. 270 « revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed

artistica, ristrutturazione degli organici, adozione delle misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario preesistente » non ha preso in considerazione, ai fini dell'immissione in ruolo, questi insegnanti che anche in virtù della domanda presentata avevano una giusta e legittima aspettativa di essere considerati incaricati e come tali essere sistemati in ruolo.

Valutazioni di natura equitativa, non disgiunte da problemi di incostituzionalità dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito in legge, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392, suggeriscono di equiparare la « supplenza annuale » conferita per l'anno scolastico 1981-82 ai fini dell'immissione in ruolo, all'incarico

annuale da cui in buona sostanza differisce soltanto per il diverso *nomen juris*.

Situazioni locali (Napoli, Roma ecc.) hanno bloccato tali docenti in graduatorie provinciali per incarichi, concedendo a questi di essere nominati ed utilizzati in qualità di supplenti dai presidi. Inoltre alcune circolari ministeriali hanno permesso che le cattedre a disposizione per alcune discipline (scienze umane e storia) venissero assegnate invece che ai legittimi destinatari ad insegnanti in soprannumero di altre discipline, anche senza specifica abilitazione, aggravando ancora di più la situazione.

Ragioni di equità impongono pertanto che tali docenti abilitati o idonei a concorsi a cattedre precedenti la legge 12 maggio 1982, n. 270, che hanno atteso

l'incarico e che solo per l'anno scolastico 1981-82 lo hanno ottenuto ma trasformato, ai soli fini della dicitura, in supplenza annuale, siano ammessi ai benefici della legge.

Oltre tutto, la norma di cui chiediamo l'approvazione sanerebbe un vasto contenzioso che si è già aperto in sede giurisdizionale amministrativa. Alcuni docenti « supplenti abilitati » hanno già ottenuto da un TAR sentenza favorevole, essendosi ritenuto che il rapporto continuativo di un anno del « supplente abilitato » abbia le stesse caratteristiche del rapporto instaurato dall'Amministrazione con l'incaricato.

Anche per questo si confida nel più rapido accoglimento della proposta.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 57 della legge 12 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Al personale docente e educativo, di cui ai capi I, II, III e V del precedente titolo III, incaricato per la prima volta nell'anno scolastico 1980-81 o nominato supplente annuale per l'anno scolastico 1981-82 a norma dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392, fornito di abilitazione all'insegnamento per la disciplina per la quale è stato nominato oppure idoneo a precedenti concorsi a cattedra, si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per il personale incaricato nell'anno scolastico 1979-80 ».